



Council of the
European Union

Brussels, 22 February 2021

5587/21

**Interinstitutional File:
2018/0416 (NLE)**

**JUR 42
FISC 10
ECOFIN 69
DIGIT 9**

LEGISLATIVE ACTS AND OTHER INSTRUMENTS: CORRIGENDUM/RECTIFICATIF

Subject: Council Implementing Regulation (EU) 2019/2026 of 21 November 2019 amending Implementing Regulation (EU) No 282/2011 as regards supplies of goods or services facilitated by electronic interfaces and the special schemes for taxable persons supplying services to non-taxable persons, making distance sales of goods and certain domestic supplies of goods
(Official Journal of the European Union L 313 of 4 December 2019)

LANGUAGE concerned: **IT**

PROCEDURE APPLICABLE (according to Council document R/2521/75):

— Procedure 2(b) (obvious errors in one language version)

TIME LIMIT for the observations by Member States: 8 days

**OBSERVATIONS to be notified to: dql.rectificatifs@consilium.europa.eu
(DQL RECTIFICATIFS (JUR 7), Directorate Quality of Legislation, Legal Service)**

RETTIFICA

del regolamento di esecuzione (UE) 2019/2026 del Consiglio del 21 novembre 2019 che modifica il regolamento di esecuzione (UE) n. 282/2011 per quanto riguarda le cessioni di beni o le prestazioni di servizi facilitate da interfacce elettroniche e i regimi speciali per i soggetti passivi che prestano servizi a persone che non sono soggetti passivi, effettuano vendite a distanza di beni e talune cessioni nazionali di beni

(Gazzetta ufficiale dell'Unione europea L 313 del 4 dicembre 2019)

1) Pagina 16, articolo 1, paragrafo 1, lettera b), nuovo articolo 5 bis, lettera b)

anziché:

"

b) quando la spedizione o il trasporto dei beni è effettuato da un terzo, ma il fornitore assume la responsabilità totale o parziale della consegna delle merci all'acquirente;"

leggasi:

"

b) quando la spedizione o il trasporto dei beni è effettuato da un terzo, ma il fornitore assume la responsabilità totale o parziale della consegna dei beni all'acquirente;".

2) Pagina 17, articolo 1, paragrafo 1, lettera b), nuovo articolo 5 ter, terzo comma

anziché:

"L'articolo 14 bis della direttiva 2006/112/CE non si applica a un soggetto passivo che effettui unicamente una delle operazioni seguenti:

- a) il trattamento dei pagamenti in relazione alla cessione di beni;
- b) la catalogazione o la pubblicità di beni;
- c) il fatto di reindirizzare o trasferire acquirenti verso altre interfacce elettroniche in cui sono posti in vendita beni, senza ulteriori interventi nella cessione."

leggasi:

"L'articolo 14 bis della direttiva 2006/112/CE non si applica a un soggetto passivo che effettui unicamente una delle operazioni seguenti:

- a) il trattamento dei pagamenti in relazione alla cessione di beni;
- b) la catalogazione o la pubblicità di beni;
- c) il reindirizzamento o il trasferimento di acquirenti verso altre interfacce elettroniche in cui sono posti in vendita beni, senza ulteriori interventi nella cessione."

3) Pagina 18, articolo 1, paragrafo 4, nuovo articolo 54 ter, paragrafo 2

anziché:

"2. Ai fini dell'applicazione dell'articolo 242 bis della direttiva 2006/112/CE, il termine "facilita" non comprende i casi in cui un soggetto passivo effettui unicamente una delle operazioni seguenti:

- a) il trattamento dei pagamenti in relazione alla cessione o prestazione di beni o servizi;
- b) la catalogazione o la pubblicità di beni o servizi;
- c) il fatto di reindirizzare o trasferire acquirenti verso altre interfacce elettroniche in cui sono offerti beni o servizi, senza ulteriori interventi nella cessione o prestazione."

leggasi:

"2. Ai fini dell'applicazione dell'articolo 242 bis della direttiva 2006/112/CE, il termine "facilita" non comprende i casi in cui un soggetto passivo effettui unicamente una delle operazioni seguenti:

- a) il trattamento dei pagamenti in relazione alla cessione o prestazione di beni o servizi;
- b) la catalogazione o la pubblicità di beni o servizi;
- c) il reindirizzamento o il trasferimento di acquirenti verso altre interfacce elettroniche in cui sono offerti beni o servizi, senza ulteriori interventi nella cessione o prestazione."

4) Pagina 24, articolo 1, paragrafo 5, nuovo articolo 61 bis, paragrafo 2

anziché:

- "2. Un intermediario presenta le dichiarazioni IVA finali per tutti i soggetti passivi per conto dei quali agisce nonché eventuali dichiarazioni tardive relative a periodi precedenti, e i corrispondenti pagamenti, allo Stato membro che costituiva lo Stato membro di identificazione al momento della radiazione o del cambiamento, se:
- a) è radiato dal registro di identificazione;
 - b) cambia lo Stato membro di identificazione a norma dell'articolo 57 septies, paragrafo 2."

leggasi:

- "2. Un intermediario presenta le dichiarazioni IVA finali per tutti i soggetti passivi per conto dei quali agisce nonché eventuali dichiarazioni tardive relative a periodi precedenti, e i corrispondenti pagamenti, allo Stato membro che costituiva lo Stato membro di identificazione al momento della radiazione o del cambiamento, se:
- a) è radiato dal registro di identificazione;
 - b) cambia lo Stato membro di identificazione a norma dell'articolo 57 septies, paragrafo 2.
- Qualsiasi rettifica della dichiarazione finale e delle dichiarazioni precedenti intervenuta dopo la presentazione della dichiarazione finale è effettuata direttamente presso le autorità fiscali dello Stato membro di consumo interessato."